

# Credito d'imposta per botteghe e negozi

## Credito d'imposta sanificazione ambienti di lavoro

L'art. 65 del decreto, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19, un **credito d'imposta** nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (e cioè negozi e botteghe).

### 1. 1

A chi spetta

Soggetti esercenti attività d'impresa

### 2. 2

Condizioni

Affitto di immobili di categoria catastale C/1

**ULTIMO AGGIORNAMENTO: Nei chiarimenti del ministero dell'Economia si legge la conferma che i locali detenuti in virtù di un contratto d'affitto d'azienda non possono avere il tax credit del 60% sul canone di marzo. Il ministero spiega che l'agevolazione spetta alle sole attività di vendita al pubblico.**

### 3. 3

Come si richiede

E' consentito l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, è istituito il seguente codice tributo:

"6914" denominato "Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi - articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18".

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna

“importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

Il codice tributo “6914” è utilizzabile a decorrere dal 25 marzo 2020.

#### 4. 4

##### Esclusioni

In conformità con le disposizioni contenute negli allegati 1 e 2 del DPCM dell’11 marzo 2020 (recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19 sull’intero territorio nazionale), la misura non si applica alle attività di commercio al dettaglio e di servizi per la persona che sono state identificate come essenziali (tra cui farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari di prima necessità, servizi di pompe funebri, etc.).

## Dove trovi questo servizio

